Schema di convenzione

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Convenzione con Centri di Assistenza Fiscale qualificati per il servizio di ricevimento, gestione e caricamento su piattaforma SGAte delle domande di Bonus energia elettrica e gas naturale – Annualità 2017 - C.I.G. … … …

Ancona, … … …

Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede istituzionale in Ancona, Piazza XXIV Maggio 1, codice fiscale e partita IVA 00351040423, rappresentato da Roncarelli Stella, nata in … il …, domiciliata per l'ufficio presso la Sede comunale, la quale agisce nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Politiche sociali, Servizi scolastici educativi, conferitale con decreto sindacale del … n. …, nell'ambito delle competenze attribuitele dal vigente Regolamento comunale sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, in forza del combinato disposto dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dell'art. 28 del vigente Statuto comunale e dell'art. 11 del vigente Regolamento dei contratti; di seguito "Comune";

E

- CAF..., codice fiscale … … con sede in … , via …, autorizzato dal Ministero delle Finanze ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 a svolgere l'attività di assistenza fiscale, giusta decreto … ed iscritto all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti al numero …, rappresentato da … nato in … il … codice fiscale … … …, nella sua qualità di …, a ciò autorizzato con … ; di seguito "CAF";

Premesso:

- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha istituito un regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica (di seguito bonus elettrico) sostenuta dai clienti domestici in condizioni di disagio economico e in gravi condizione di salute;
- il decreto-legge 185/08 convertito in legge 28/01/2009 n. 2 ha esteso alla fornitura di gas naturale il diritto alla compensazione della spesa (di seguito bonus gas);
- con deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha istituito il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) al fine di semplificare ed accelerare le procedure di riconoscimento dei bonus;
- i sopra citati Decreti hanno individuato nell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente ISEE di cui al D.Lgs. n.109/1998 lo strumento per selezionare i cittadini a cui consentire l'accesso ai bonus;

- con Deliberazione 402/2013/R/com del 26/09/2013 è stato approvato il "Testo Integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas naturale (TIBEG)";
- il decreto interministeriale 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso ai Bonus al Comune di residenza;
- i Comuni, per la raccolta e gestione delle domande di agevolazione presentate dai cittadini, possono decidere di avvalersi dei CAF, come previsto dal Protocollo d'Intesa siglato tra Anci e Consulta nazionale dei CAF;
- in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- in data ... ... questo Comune ha pubblicato un Avviso per la predisposizione di un Elenco di Centri di Assistenza Fiscale qualificati per il servizio disciplinato dalla presente convenzione, per il quale ha proposto manifestazione di interesse il CAF .... indicando di voler svolgere l'attività attraverso la seguente organizzazione ... . ;
-
-

Tanto premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto

Oggetto della presente convenzione è il servizio di ricevimento, gestione e caricamento su piattaforma SGAte delle domande di Bonus energia elettrica e gas.

Nello svolgimento del servizio il CAF non può vantare alcun diritto di esclusiva, stante l'interesse del Comune al convenzionamento con più soggetti al fine di favorire l'accessibilità diffusa al servizio da parte dei cittadini, i quali sono liberi di scegliere il Centro presso cui rivolgersi.

Art. 2 – Obblighi del CAF

Il CAF garantisce lo svolgimento del servizio di cui all'art. 1 attraverso le seguenti attività:
- assistenza al cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso ai bonus;
- verifica della correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate;
- verifica, sulla base dei requisiti posseduti e valutabili in base alla documentazione prodotta, della

sussistenza del diritto alla prestazione richiesta;

- rilascio al cittadino di copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante la presentazione della domanda;
- trasmissione alla piattaforma SGAte (Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche) dei dati secondo le modalità definite dal sistema;
- nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informa gli interessati, ai fini del rispetto della normativa sulla privacy, che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGAte per i successivi adempimenti in ordine al raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione;
- fornire agli utenti informazioni sullo stato di avanzamento delle pratiche.

Per l'espletamento delle attività il CAF mette a disposizione le proprie Sedi ed il proprio Personale, debitamente formato.

Il CAF si impegna a partecipare ad eventuali incontri informativi presso il Comune prima dell'avvio del servizio.

Per il riconoscimento della propria attività i CAF dovranno apporre, negli appositi spazi della domanda, il proprio timbro e la sigla dell'operatore che ha fornito supporto nella compilazione della medesima.

Art. 3 – Privacy

Il CAF mantiene la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento delle attività oggetto di convenzione.

Il CAF è responsabile - ai sensi del D.Lgs. 196/2003 - del trattamento dei dati relativi agli utenti che, in ragione dello svolgimento del servizio, il medesimo è tenuto ad acquisire.

Art. 4 – Dati organizzativi ed identificativi del CAF

Le Parti si danno reciprocamente atto che il CAF ha fornito al Comune i seguenti dati:

- nominativo del Responsabile che funge da referente per i rapporti con il Comune;
- elenco delle Sedi CAF operanti sul territorio comunale, con indicazione di indirizzo, numeri telefonici ed orari di apertura al pubblico.

Il CAF si obbliga altresì a fornire al Comune i tempestivi aggiornamenti sulle eventuali variazioni dei predetti dati nonché sulle eventuali variazioni societarie anche delle organizzazioni convenzionate o confederate.

Art. 5 – Obblighi del Comune

Il Comune si impegna a:

- curare una diffusa e puntuale informazione al cittadino sulle modalità d'accesso alle prestazioni oggetto della presente convenzione, sulla documentazione necessaria e sulle Sedi dei CAF, aggiornandole in base alle comunicazioni in merito ricevute dai CAF medesimi;
- fornire ai CAF tutto quanto necessario alla erogazione del servizio;
- promuovere incontri per la formazione ed il coordinamento operativo.

Art. 6 – Corrispettivo

Per il servizio oggetto della presente convenzione il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza, pena la risoluzione immediata della convenzione medesima.

Il Comune riconosce al CAF un compenso, IVA compresa, per ciascuna nuova domanda di bonus, rinnovo o variazione inserita, corrispondente all'importo riconosciuto all'Ente a titolo di Maggiori Oneri al netto della quota di co-finanziamento spese ANCI, sulla base dei dati resi disponibili sulla piattaforma SGAte e ad avvenuto incasso dei rendiconti approvati e validati.

Gli importi si intendono onnicomprensivi di ogni onere e spesa a carico del CAF che non potrà, pertanto, avanzare pretesa di ulteriori compensi, nei confronti del Comune.

Il corrispettivo sarà corrisposto previa emissione di fattura in formato elettronico.

La fattura potrà essere emessa esclusivamente dal CAF anche qualora lo stesso si avvalga, per il servizio oggetto di convenzione, di organizzazioni convenzionate o confederate.

Art. 7 – Polizza assicurativa

Il CAF dichiara di sollevare il Comune da responsabilità civile per danno verso terzi in caso di errori e/o inadempienze commessi dai propri operatori nell'esecuzione del servizio.

Al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni provocati da errori e/o inadempienze commessi dai propri operatori nell'esecuzione del servizio, il CAF ha stipulato polizza assicurativa n. .... con ....

Art. 8 – Risoluzione della convenzione

La presente convenzione si risolve automaticamente in caso di cessazione, per qualsiasi motivo o causa, della convenzione tra il CAF e la eventuale organizzazione convenzionata.

Art. 9 - Durata

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione sino al 31.12.2017 e può essere rinnovata per il 2018 agli stessi patti e condizioni.

Art. 10 – Controversie

Tutte le controversie che dovessero sorgere in ordine all'applicazione della presente convenzione saranno deferite al foro di Ancona.

ART. 11 – Spese di convenzione

Tutte le spese relative alla presente convenzione sono a carico del CAF.

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 D.P.R. 26/10/1972 n. 634 e successive modifiche e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il COMUNE per il CAF

(*sottoscrizione digitale*)

(*sottoscrizione digitale*)

4